

DECRETI

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 20 luglio 1978.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Nicolosi.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e le successive modificazioni ed integrazioni di cui alla legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali, nella seduta del 22 luglio 1966, con verbale n. 40, ha proposto di includere nell'elenco di cui all'art. 2 della citata legge n. 1497 l'intero territorio del comune di Nicolosi, a completamento del vincolo già deliberato con verbale n. 38 del 20 maggio 1965;

Accertato che il verbale n. 40 predetto è stato pubblicato nell'albo pretorio del comune di Nicolosi e depositato nella segreteria del comune stesso, nonché presso le associazioni di cui alla legge n. 1497/1939, per il periodo di tempo prescritto dalla legge medesima;

Visto il D.P.R.S. n. 6729/S.G. del 30 novembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 1 del 7 gennaio 1967, recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del centro abitato del comune di Nicolosi;

Esaminate le opposizioni proposte, nei termini di cui alla già menzionata legge n. 1497, dal comune di Nicolosi, dalle sigg.re Angelina e Maria Stella Montesano, dal sig. Montesano Giuseppe e dal sig. Gorgone Carbonaro Giuseppe e le controdeduzioni relative, pervenute con nota n. 3890 del 17 giugno 1968, del Soprintendente ai monumenti della Sicilia orientale;

Considerato che l'abitato di Nicolosi, con la sua conformazione plano-volumetrica, con i suoi monumenti settecenteschi e le case ben proporzionate, che, nella linearità delle forme architettoniche, rivelano, a volte, una sensibilità artistica di colore locale, costituisce un complesso di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale nel quale è evidente la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Considerato che il territorio comunale di Nicolosi, come quello dei comuni vicini, costituisce, nel suo insieme, bellezza panoramica, perchè consente il godimento di ampie vedute, che si estendono, da una parte, verso il magnifico scenario dell'Etna e, dall'altra, seguendo le vallate degradanti, verso la costiera ionica,

formando dei quadri naturali visibili e godibili da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, strade urbane ed extraurbane, piazzali e pianure naturali;

Considerato che il predetto territorio possiede, oltre, cospicue caratteristiche di bellezza naturale, quanto comprende anche aspetti e conformazioni del terreno, che alla bellezza naturale uniscono il valore della rarità, perchè le imponenti colate laviche del tipo le quali richiamano le prime ere geologiche per le forme caotiche e primordiali, i coni dei vulcani e la particolare vegetazione formata da piante che presentano degli aspetti riscontrabili soltanto nell'altitudine del circondario etneo;

Vista la nota n. 25988 Rep. 2 del 5 giugno 1966, la quale l'Intendenza di finanza di Catania, ai sensi per gli effetti dell'art. 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ha comunicato che su tutto il territorio del comune di Nicolosi non esistono zone che interessino aziende patrimoniali dello Stato;

Vista la nota n. 7141 del 22 novembre 1975, con la quale la Soprintendenza ai monumenti di Catania ha espresso l'avviso che sussisteva la piena validità dei motivi di interesse paesaggistico che erano stati ammessi dall'apposita commissione, nella riunione del 22 giugno 1966 sopra menzionata, per la proposta di vincolo del territorio comunale di Nicolosi;

Ritenuto che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesistico il territorio comunale di Nicolosi, in conformità della proposta della commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche;

Rilevato che l'apposizione del vincolo non esclude l'utilizzazione economica del bene nè implica la rinuncia dello *jus aedificandi*, ma, essendo intesa a regolare il concreto esercizio dei relativi diritti in rapporto all'interesse pubblico, comporta soltanto per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei beni mobili ricadenti nel territorio vincolato l'obbligo di sottoporre alla preventiva approvazione della commissione Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici (già Soprintendenza ai monumenti) qualunque progetto di opere, affinchè le stesse, nelle entità volumetriche, altimetriche, nella distribuzione degli elementi decorativi e nei rapporti di colore, siano armonizzate e facciano maggiormente risaltare i particolari pregi paesistici, naturali ed ecologici del territorio vincolato;

Disattese, per i motivi sopra specificati, le opposizioni come sopra proposte;

Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, tutto il territorio comunale di Nicolosi, delimitato in rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto e già parzialmente vincolato con D.P.R.S. n. 6729/S.G. del 30 novembre 1966 richiamato nella premessa, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, numero 1 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 22 luglio 1966 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, ai sensi degli artt. 4 della legge n. 1497 del 1939 e 12 del R.D. n. 1357 del 1940, sopra citati.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Catania, al comune di Nicolosi, perchè venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del medesimo comune.

Altra copia della presente Gazzetta, con la planimetria, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Nicolosi, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Catania comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero dello Gazzetta sopra indicata all'albo del comune di Nicolosi.

Palermo, 20 luglio 1978.

ORDILE

Allegato

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI CATANIA
(Verbale n. 40 del 22 luglio 1966)

L'anno millenovecentosessantasei il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 18, presso i locali della Soprintendenza ai monumenti, regolarmente convocata dal presidente con lettera del 15 luglio 1966, si è riunita la commissione provinciale di Catania per le bellezze naturali e panoramiche per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Catania - Riproposta vincolo centro artistico-storico;
- 2) Caltagirone - Vincolo zona verde S. Maria di Gesù;
- 3) Caltagirone - Comuni attraversati dalla strada che da Catania porta alla Casa Cantoniera: Catania, Gravina, Mascalucia, Nicolosi, Belpasso e S. Agata Li Battiati;
- 4) S. Gregorio - Vincolo del territorio comunale.

Sono intervenuti i sigg.ri:

- 1) on.le prof. avv. Orazio Condorelli - presidente;
- 2) dott. ing. Giovanni Di Geso, soprintendente ai monumenti della Sicilia orientale - vice presidente;
- 3) avv. Filippo Ielo, presidente dell'Ente provinciale turismo di Catania - componente;
- 4) prof. Roberto Rimini, rappresentante Associazione provinciale professionisti e artisti di Catania - componente;
- 5) ing. Alfio Faro, rappresentante Associazione provinciale industriali di Catania - componente.

Funge da segretario il prof. Guglielmo Tasca della Soprintendenza ai monumenti di Catania.

Assenti, benchè regolarmente invitati con lettera raccomandata del 15 luglio 1966, i sigg.ri:

- 1) dott. Lorenzo Leonardi, rappresentante Associazione provinciale degli agricoltori di Catania;
- 2) ing. Antonino Drago, sindaco di Catania.

Alle ore 18,15 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta e porge un caloroso benvenuto al soprintendente dott. ing. Giovanni Di Geso salutandolo in Lui un valido propugnatore e l'iniziatore di un programma organico di tutela delle bellezze naturali dell'Etna e gli augura un lavoro proficuo.

Il soprintendente dott. ing. Giovanni Di Geso ringrazza sentitamente sia il presidente on.le Orazio Condorelli che i componenti la commissione, pregandoli di volerlo validamente appoggiare nel lavoro iniziato.

Il presidente, on.le Orazio Condorelli, dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

(Omissis)

3) punto dell'ordine del giorno: Comuni attraversati dalla strada che da Catania porta alla Casa Cantoniera: Catania Gravina, Mascalucia, Nicolosi, Belpasso e S. Agata Li Battiati

Sono intervenuti i sigg.ri:

- 1) on.le prof. avv. Orazio Condorelli - presidente;
- 2) dott. ing. Giovanni Di Geso, soprintendente ai monumenti della Sicilia orientale - vice presidente;
- 3) avv. Filippo Ielo, presidente dell'Ente provinciale turismo di Catania - componente;
- 4) prof. Roberto Rimini, rappresentante Associazione provinciale professionisti e artisti di Catania - componente;
- 5) ing. Alfio Faro, rappresentante Associazione provinciale industriale di Catania - componente;
- 6) prof. Bruno Giuseppe, sindaco di Nicolosi - componente.

Funge da segretario il prof. Guglielmo Tasca della Soprintendenza ai monumenti di Catania.

Assenti, benchè regolarmente invitati con lettera raccomandata del 15 luglio 1966, i sigg.ri:

- 1) dott. Lorenzo Leonardi, rappresentante Associazione provinciale degli agricoltori di Catania;
- 2) ing. Antonino Drago, sindaco di Catania;
- 3) avv. Papale Giuseppe, sindaco di Gravina;
- 4) barone ing. Matteo Rapisardi, sindaco di Mascalucia;
- 5) prof. Giuseppe Sambataro, sindaco di Belpasso;
- 6) sig. Giovanni Lombardi, sindaco di S. Agata Li Battiati.

L'on.le prof. Orazio Condorelli, preso atto che di tutti i sindaci invitati soltanto quello di Nicolosi è presente alla seduta della commissione, propone di iniziare la discussione prendendo in esame, dapprima, il territorio comunale di Nicolosi, attraversato dalla strada che da Catania porta sull'Etna.

Il presidente, on.le Condorelli, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

Egli fa un esauriente esame della situazione di tutti i comuni etnei che presentano indiscutibilmente caratteristiche naturali, panoramiche e paesaggistiche uniche, in quanto le imponenti colate laviche dell'Etna, le vallate degradanti verso il mare e la conformazione tipica di tutte le cittadine etnee costituiscono bellezze naturali e complessi di cose immobili aventi caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale meritevoli di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Purtroppo, negli ultimi anni, per mancanza di adeguati regolamenti edilizi e di piani regolatori comunali, sono stati autorizzati, in alcuni di questi comuni, edifici che, per altezza e forme architettoniche, contrastano con il paesaggio e deturpano le libere visuali panoramiche. Per tali motivi si sono avute proteste da parte di enti e di personalità della cultura che denunciano i gravi danni arrecati.

La commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, rendendosi interprete dei sentimenti unanimi degli uomini di cultura, degli studiosi e dei numerosi turisti che frequentano quelle località, e constatato che dette località posseggono tutti i requisiti previsti dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, propone di porre il vincolo sui territori comunali dei paesi etnei allo scopo di disciplinare l'attività edilizia in quei comuni in modo che non vengano alterati i caratteristici aspetti di valore estetico e tradizionale di cui nota essenziale è la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano e perchè non siano deturpate le bellezze panoramiche godibili da numerosi punti di vista e da belvedere pubblici costituiti da strade, piazze e pianori naturali, tutti accessibili al pubblico ed intensamente frequentati da turisti. In particolare il

territorio comunale di Nicolosi, preso attualmente in esame, attraversato dalla strada che da Catania porta sull'Etna, costituisce, nella totalità, bellezze panoramiche insieme agli altri territori appartenenti ad altri comuni limitrofi, che possono essere considerati come quadri naturali godibili da numerosi punti di vista accessibili al pubblico. Infatti le vallate, ricche di agrumeti, degradanti dall'Etna verso la piana di Catania e il mare, le estensioni laviche, che per le loro forme caotiche e primordiali rammentano le prime ere geologiche, rappresentano cose immobili contemplate al n. 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e, per di più, esse, al cospicuo carattere di bellezza naturale, uniscono il pregio della rarità essendo fuori dubbio che tali bellezze difficilmente possono incontrarsi in altre zone di Europa fuori del comprensorio etneo.

Inoltre il centro abitato del comune di Nicolosi costituisce un aspetto caratteristico di cittadina etnea, avente valore estetico e tradizionale, in cui si nota la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, come richiesto dal n. 3 del citato art. 1 della legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche e dal n. 4 dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Le considerazioni del presidente della commissione, on.le Orazio Condorelli, sono condivise da tutti gli altri componenti la commissione.

Il soprintendente ing. Giovanni Di Geso, fa presente che parte del centro abitato di Nicolosi è stato già proposto per il vincolo dalla commissione provinciale di Catania per le bellezze naturali e panoramiche con verbale n. 38 del 20 maggio 1965, pubblicato all'albo comunale di Nicolosi dal 20 luglio al 20 ottobre 1965. Pertanto l'odierna proposta di vincolare ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio comunale di Nicolosi rende ancora più evidente il riconoscimento dell'importante interesse panoramico e paesaggistico delle zone prese in esame perchè, pur essendo, attualmente, subentrati in seno alla commissione alcuni nuovi componenti, tutti sono concordi nel riconoscere i valori di bellezze naturali e panoramiche e di complessi caratteristici aventi valore estetico e tradizionale al territorio comunale di Nicolosi.

Per regolarità amministrative il vincolo che oggi si propone dovrebbe quindi comprendere tutto il resto del territorio comunale di Nicolosi con esclusione delle località indicate nel verbale n. 38 del 20 maggio 1965, perchè per esse la commissione ha già deliberato l'imposizione del vincolo ai sensi della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presidente dell'Ente provinciale del turismo, avv. Filippo Ielo, elogia il soprintendente ing. Giovanni Di Geso per l'iniziativa di portare all'esame della commissione per le bellezze naturali e panoramiche di Catania improcrastinabile problema di sottoporre a vincolo i territori etnei in quanto da tutti è sentita ormai la necessità di porre un freno all'indisciplinata attività edilizia in quelle località da tutti riconosciute di incomparabile bellezza naturale e panoramica.

Egli tuttavia esprime alcune perplessità perchè un vincolo così esteso aggraverebbe di molto l'azione di tutela della Soprintendenza e potrebbe arrecare ritardo nell'approvazione dei progetti che in gran numero dovrebbero pervenire alla Soprintendenza stessa.

Pertanto egli è del parere che il vincolo potrebbe essere limitato a delle fasce di terreno larghe circa 100 metri a destra e a sinistra della strada che da Catania porta sull'Etna fino al cratere del vulcano. In queste fasce laterali alla strada non dovrebbe essere consentita alcuna costruzione.

L'avv. Ielo denuncia a questo punto tutti i danni arrecati con lo spianamento delle rocce laviche ai lati della strada etnea e il livellamento del terreno allo scopo evidente di lottizzare il terreno stesso ai fini edificatori.

Denuncia inoltre la costruzione di un edificio che sta sorgendo sull'Etna vicino alla Casa Cantoniera di fronte al Rifugio Sapienza, con regolare licenza edilizia rilasciata dal comune di Nicolosi. Tale costruzione occulterebbe le visuali panoramiche godibili da detto piazzale verso le vallate sottostanti fino al mare. Chiede, pertanto, di conoscere se si possa giuridicamente adottare il provvedimento per fermare la costruzione ed impedire il deturpamento del paesaggio.

Il soprintendente, ing. Giovanni Di Geso, fa osservare il vincolo limitato alle sole strisce di terreno fiancheggiando la strada etnea per una profondità di appena 100 metri, riterrebbe gravemente viziato per difetto.

Esso, infatti, non potrebbe impedire il sorgere, ai margini della strada, anche nei tratti più panoramici aperti a vista dell'Etna, da una parte, e della piana di Catania e del mare, dall'altra, di edifici sproporzionati, antiestetici e giudizievole al godimento di quelle bellezze naturali, panoramiche e paesaggistiche che si vogliono tutelare, come dimostra il caso citato dal presidente dell'Ente provinciale del turismo avv. Filippo Ielo.

Il vincolo sopra un tratto di strada belvedere non ha alcun significato e resta praticamente inoperante quando non è vincolato anche la località panoramica o il complesso paesistico qualificato come quadro naturale, che si gode dalla strada. La legge prevede la tutela del pubblico diritto al godimento del panorama e delle bellezze naturali. Questo diritto al belvedere verrebbe ad essere annullato se, limitando il vincolo soltanto ad una striscia di terreno parallelo alla strada pubblica belvedere, si lasciassero praticamente alla discrezione dell'indiscriminata utilizzazione edilizia le restanti zone, che in effetti costituiscono esse stesse il «quadro naturale» da ammirare e godere.

Pertanto il soprintendente dott. ing. Giovanni Di Geso, associandosi a tutte le considerazioni del presidente della commissione on.le Condorelli, invita i componenti della commissione a deliberare il vincolo su tutto il territorio comunale proposto dal sig. presidente, proprio perchè tutto il territorio del comune di Nicolosi, insieme a quelli degli altri comuni etnei, ha caratteristiche naturali e panoramiche tali da essere meritevole di tutela ai sensi della legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

Riferendosi poi al timore espresso dal presidente dell'Ente provinciale del turismo, avv. Filippo Ielo, per il ritardo che potrebbe verificarsi nell'esame dei progetti da parte della Soprintendenza, chiarisce che per l'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il soprintendente dovrebbe pronunciarsi nel termine di tre mesi dalla data di presentazione dei progetti. Comunque, per ovviare ad eventualità perplessità che potrebbero ingenerarsi nei privati e nei progettisti circa i tipi di costruzione da eseguire, si potrebbero redigere, con la collaborazione dei comuni interessati, i piani territoriali paesistici per salvaguardare le zone di rispetto e le norme particolari dei vari tipi di costruzione.

In tal modo si semplificherebbe la procedura relativa all'esame dei progetti con grande risparmio di tempo per la provazione.

Il sindaco di Nicolosi, prof. Bruno Giuseppe, riferisce alla segnalazione fatta dal presidente dell'Ente provinciale del turismo riguardante la costruzione dell'edificio vicino alla Casa Cantoniera, riconosce l'impossibilità per l'amministrazione locale di impedire iniziative che possano pregiudicare il paesaggio. La costruzione in atto, infatti, fu già ridotta di volume rispetto al primitivo progetto proprio per l'interessamento personale del sindaco, ma non vi sono allo stato attuale elementi comunali che possano impedire il deturpamento del paesaggio. Egli, pertanto, si dichiara favorevole, in linea di principio, all'imposizione del vincolo paesaggistico sui territori etnei, perchè ritiene che in tal modo si possano adottare delle misure di tutela più efficienti che andrebbero a beneficio di tutti i cittadini. Chiede quindi, rivolgendosi al soprintendente, per sua cognizione personale, in quale veste è stato invitato alla commissione, e se, avendo diritto al voto, questo può avere valore determinante per la decisione della commissione.

Il soprintendente, dott. ing. Giovanni Di Geso, chiarisce che per l'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, i sindaci dei comuni interessati fanno parte di diritto della commissione e pertanto egli, quale sindaco di Nicolosi, è membro con diritto per quanto riguarda l'argomento trattato dalla commissione provinciale di Catania delle bellezze naturali e panoramiche relativo al vincolo panoramico del comune di Nicolosi.

Per l'art. 4 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il

daco ha voto deliberativo limitatamente all'argomento riguardante il comune di Nicolosi, inoltre per l'art. 5 dello stesso regolamento la commissione provinciale si pronuncia a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Pertanto il sindaco del comune di Nicolosi ha diritto di votare come meglio crede in quanto la deliberazione della commissione dovrà essere assunta a maggioranza di voti.

A questo punto l'on.le Condorelli, presidente della commissione, riepiloga in modo succinto i vari argomenti discussi riconoscendo che per quanto riguarda il vincolo sul territorio del comune di Nicolosi la discussione è stata molto ampia ed esauriente e pertanto invita i componenti della commissione ad esprimere singolarmente il proprio voto.

I componenti della commissione presenti e votanti sono:

- 1) on.le avv. Orazio Condorelli - presidente;
- 2) dott. Ing. Giovanni Di Geso, soprintendente ai monumenti della Sicilia orientale - vice presidente;
- 3) avv. Filippo Ieolo, presidente dell'Ente provinciale del turismo - componente;
- 4) prof. Roberto Rimini, rappresentante dell'Associazione provinciale professionisti e artisti di Catania - componente;
- 5) ing. Alfio Faro, rappresentante dell'Associazione provinciale degli industriali di Catania - componente;
- 6) prof. Giuseppe Bruno, sindaco di Nicolosi - componente.

La Commissione

Considerato che il centro abitato di Nicolosi con la sua semplice forma planovolumetrica, i monumenti settecenteschi esistenti e le case ben proporzionate, che nella linearità delle forme architettoniche rivelano, a volte, una sensibilità artistica di colore locale, rappresenta un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale nel quale è evidente la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Considerato che tutto il territorio del comune di Nicolosi, come quello dei comuni vicini, costituisce, nell'insieme, bellezza panoramica col magnifico scenario dell'Etna, da una parte, e le vallate degradanti verso il mare, dall'altra, da considerarsi quadri naturali visibili e godibili da numerosi punti di vista e da belvedere accessibili al pubblico costituiti da strade e piazze urbane e dalle strade estuarbane che da Catania portano sull'Etna, e dai numerosi pianori esistenti; che esso possiede inoltre cospicui caratteri di bellezza naturale in quanto comprende anche aspetti e conformazioni del terreno che alla bellezza uniscono il pregio della rarità perchè le imponenti colate laviche dell'Etna, che per le loro forme caotiche e primordiali richiamano le prime ere geologiche, i conici dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una rarità in quanto riscontrabili soltanto nelle località del circondario etneo;

Delibera

Col consenso unanime dei presenti, di sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 1, n.ri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tutto il territorio del comune di Nicolosi, a completamento del vincolo già deliberato con verbale n. 38 del 20 maggio 1965.

Esaurito l'argomento riguardante il vincolo sul territorio comunale di Nicolosi il sindaco, prof. Giuseppe Bruno, si congeda dalla commissione.

(Omissis)

Esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 21,30.

Il Segretario
Tasca

Il Presidente
Condorelli

(1145)

BILANCIO E FINANZE

DECRETO 7 luglio 1978.

Autorizzazione alla Banca del Sud, con sede in Messina a chiudere la propria agenzia di Custonaci.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 100388 del 23 ottobre 1963 con il quale la Banca del Sud (Regionale della Sicilia) di Messina è stata autorizzata ad istituire un'agenzia in Custonaci (TP);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e risparmio del 30 marzo 1973;

Vista la lettera della Banca del Sud datata 30 novembre 1976 con la quale viene presentato un nuovo programma di alleggerimento della rete di sportelli;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio nella seduta del 2 agosto 1977;

Vista l'istanza del 30 novembre 1976 con la quale la Banca del Sud chiede di essere autorizzata alla chiusura del proprio sportello di Custonaci (TP);

Vista la lettera n. 193852 del 17 novembre 1977 con la quale la Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero del tesoro, comunica di essere favorevole all'emanazione del provvedimento relativo alla chiusura della dipendenza in questione;

Decreta:

Articolo unico

La Banca del Sud (Regionale della Sicilia), S.p.A. con sede sociale in Messina, è autorizzata a chiudere la propria agenzia di Custonaci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 luglio 1978.

D'ACQUISTO

(1146)

DECRETO 7 luglio 1978.

Autorizzazione alla Banca del Sud, con sede in Messina, a chiudere la propria agenzia di Borgo Annunziata (TP).

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio del 30 marzo 1973;

Vista la lettera della Banca del Sud datata 30 novembre 1976 con la quale viene presentato un nuovo programma di alleggerimento della rete di sportelli;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio nella seduta del 2 agosto 1977;